



Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Dott. Antonio Aldeghi
Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Massimiliano Brioschi
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Valentina Ferri
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott.ssa Valeria Gualtieri
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Franco Patti
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Elena Del Bello
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Alessia Gusmini
Dott.ssa Susan Mossi
Dott. Daniele Nora
Dott.ssa Sara Redaelli
Dott. Daniel Vanoli

Circolare n. 6 del 19/01/2022

Assegno unico e universale per figli a carico: al via dal 1° marzo 2022

Il 30 dicembre 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 230 del 21 dicembre 2021 che istituisce l'assegno unico e universale per i figli a carico. La Legge n. 46/2021 aveva difatti delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico, attraverso l'assegno unico e universale. L'assegno rientra tra le misure previste dal governo per favorire la natalità, sostenere la genitorialità e promuovere l'occupazione femminile.

L'assegno unico e universale entrerà in vigore dal **1° marzo 2022** e sarà attribuito ai nuclei familiari su base mensile, a seconda della condizione economica identificata dall'ISEE del nucleo familiare, per il periodo compreso tra il mese di marzo e il mese di febbraio dell'anno successivo.

L'assegno è definito unico in quanto accorperà sei misure già presenti nell'ordinamento, a sostegno delle famiglie con figli a carico ovvero gli assegni al nucleo familiare, la detrazione per figli a carico e le misure legate alla natalità. È definito universale, poiché spetta a tutti i nuclei familiari con figli a carico, indipendentemente dall'occupazione dei genitori (lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, liberi professionisti, disoccupati o incapienti).

Caratteristiche dell'assegno unico e universale

L'assegno unico e universale per figli a carico viene attribuito sulla base della condizione economica del nucleo familiare identificata dall'ISEE di cui al DPCM n.159/2013.

Per figli a carico si intendono quelli facenti parte del nucleo familiare, indicato ai fini ISEE, in corso di validità, o in assenza di esso sulla base dei dati auto-dichiarati in domanda dal richiedente dell'assegno.

In assenza di ISEE al momento di presentazione della domanda, l'assegno spetta sulla base dei dati auto dichiarati sul modello di domanda ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000.

Per i mesi di gennaio e febbraio di ogni anno si farà riferimento all'ISEE in corso di validità a dicembre dell'anno precedente.

- In caso di:
- ISEE presentato entro il 30 giugno: la prestazione viene conguagliata e spettano tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo;
- ISEE presentato dal 1° luglio: la prestazione viene calcolata sulla base del valore dell'indicatore al momento della presentazione ISEE;
- Assenza di ISEE oppure ISEE pari o superiore a 40.000 euro: la prestazione spettante viene calcolata con l'importo minimo previsto dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 230/2021 (50 euro per i figli minorenni e 25 euro per i figli maggiorenni).

L'assegno unico e universale gode di neutralità fiscale e non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'art. 8 del TUIR.

Soggetti Beneficiari

L'assegno unico e universale è riconosciuto ai nuclei familiari:

- per ogni figlio minorenni a carico e in caso di nuovi nati a decorrere dal 7° mese di gravidanza;
- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del 21° anno di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
 - o frequenti un corso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea;
 - o svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
 - o sia disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
 - o svolga il servizio civile universale.
- Per ciascun figlio disabile a carico senza limiti di età.

La misura spetta, in parti uguali, a chi esercita la responsabilità genitoriale.

Requisiti

Per poter beneficiare della misura il richiedente, al momento della domanda e per tutta la durata di spettanza del beneficio, deve essere congiuntamente in possesso dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

- sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'UE o suo familiare, con diritto di soggiorno anche permanente, o di uno Stato non appartenente all'UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare di permesso unico di lavoro autorizzato per un periodo superiore ai 6 mesi o titolare di un permesso di soggiorno per motivi di ricerca superiore a 6 mesi;
- sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- sia residente e domiciliato in Italia;
- sia o sia stato residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, ovvero titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato purché di durata almeno semestrale.

Importi mensili

Secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 230/2021 per ciascun figlio minorenni è previsto il riconoscimento di un importo pari a 175 euro mensili in presenza di ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, l'importo spetta in misura ridotta graduale per ISEE superiori a 15.000 euro. Nel caso di ISEE pari o superiore a 40.000 euro la misura prevista corrisponderà a 50 euro fissi mensili.

Per ciascun figlio maggiorenne, fino al compimento del 21° anno di età, è previsto un importo pari a 85 euro mensili in presenza di ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. L'assegno spetta in misura ridotta graduale per ISEE superiori. Nel caso di ISEE pari o superiori a 40.000 euro la misura prevista corrisponderà a 25 euro fissi mensili.

Gli importi dell'assegno e le relative soglie ISEE sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita.

L'Inps, a partire dal 28 dicembre 2021, ha messo a disposizione degli interessati, sul proprio portale, il servizio online di 'Simulazione Importo Assegno Unico', accessibile liberamente senza credenziali di accesso.

Caratteristiche del nucleo e maggiorazioni dell'assegno

L'art. 4 del D.Lgs. n. 230/2021 prevede la maggiorazione dell'importo dell'assegno unico e universale in presenza di alcune caratteristiche del nucleo familiare.

Figlio successivo al secondo

Per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione di 85 euro mensili alla presenza di ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, la maggiorazione spetta in misura gradualmente ridotta con ISEE superiore a 15.000 euro e fino a 40.000 euro. Nel caso di ISEE pari o superiore a 40.000 euro l'importo della maggiorazione corrisponderà a 15 euro mensili e resterà costante.

Figlio disabile

I commi 4,5 e 6 del decreto disciplinano le maggiorazioni alla presenza nel nucleo familiare di figlio disabile.

In caso di figlio disabile minorenni è prevista una maggiorazione dell'assegno unico e universale per ciascun figlio pari a:

- 105 euro mensili in caso di non autosufficienza;
- 95 euro mensili in caso di disabilità grave;
- 85 euro mensili in caso di disabilità media.

In caso di figlio disabile maggiorenne è prevista una maggiorazione dell'assegno unico e universale per ciascun figlio pari a:

- 80 euro mensili fino al compimento del 21° anno di età;
- 85 euro mensili in caso di figli disabili con età superiore ai 21 anni e con ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente in caso di ISEE superiori. La maggiorazione si abbassa a 25 euro mensili in caso di ISEE pari o superiori a 40.000 euro.

Giovani madri

Per le madri di età inferiore ai 21 anni, il comma 7 del decreto prevede una maggiorazione pari a 20 euro mensili per ciascun figlio.

Entrambi i genitori titolari di reddito da lavoro

Il comma 8 disciplina il caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro. In tal caso è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili con ISEE pari o inferiore a 15.000 euro che si riduce gradualmente con ISEE superiori. In caso di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta.

Quattro o più figli

Il comma 10 riconosce una maggiorazione forfettaria pari a 100 euro mensili per i nuclei familiari con quattro o più figli.

Maggiorazione transitoria per le prime tre annualità

È riconosciuta una maggiorazione di natura transitoria, su base mensile, per le prime tre annualità al fine di consentire la graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli a carico. Per godere della maggiorazione transitoria devono essere soddisfatte in modo cumulativo tali condizioni:

- valore dell'ISEE del nucleo familiare non superiore a 25.000 euro;
- effettiva percezione nel corso dell'anno 2021 dell'assegno per il nucleo familiare in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare.

La maggiorazione mensile è pari alla somma dell'ammontare mensile della componente familiare e dell'ammontare mensile della componente fiscale, al netto dell'ammontare mensile dell'assegno come determinato all'articolo 4 del D.Lgs. n.230/2021.

La maggiorazione spetta per intero nell'anno 2022, per un importo pari a 2/3 nell'anno 2023 e per un importo pari a 1/3 nell'anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio 2025.

Presentazione della domanda

L'art. 6 del D.Lgs. n.230/2021 disciplina la modalità di presentazione della domanda e l'erogazione del beneficio. La domanda può essere presentata a decorrere dal **1° gennaio di ciascun anno** ed è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione e quello di febbraio dell'anno successivo.

La domanda deve essere presentata dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio. Nel caso di nuove nascite nel corso dell'anno di fruizione dell'assegno è possibile modificare la composizione del nucleo familiare con apposita procedura telematica, ovvero presso gli istituti di patronato entro 120 giorni dalla nascita.

La domanda può essere presentata in via telematica dall'apposito servizio presente sul portale dell'Inps direttamente dal sito www.inps.it, se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore, di una

Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS), tramite Contact Center Integrato al numero verde **803.164** o al numero **06.164.164** o per il tramite degli istituti di Patronato.

Erogazione dell'assegno

L'assegno è corrisposto dall'Inps al richiedente o in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo e in mancanza di accordo l'assegno è riconosciuto al genitore affidatario. L'assegno è riconosciuto in caso di nomina di un tutore-affidatario, nell'interesse esclusivo del tutelato o del minore in affidamento familiare.

Il pagamento viene effettuato in misura globale al genitore richiedente con possibilità di fornire nel modello di domanda, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell'altro genitore, al fine del pagamento dell'assegno in misura ripartita.

L'erogazione avviene direttamente da parte dell'Istituto tramite:

- accredito su uno strumento di riscossione dotato di IBAN, ovvero conto corrente bancario, conto corrente postale, carta di credito o debito dotata di IBAN, libretto di risparmio dotato di IBAN;
- consegna di contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano;
- accredito su carta di cui all'articolo 5 del DL n. 4/2019, per i beneficiari del Reddito di Cittadinanza.

Compatibilità con altre prestazioni sociali

L'assegno unico universale è compatibile con:

- misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali;
- reddito di cittadinanza fino a concorrenza.

Difatti l'INPS corrisponde d'ufficio l'assegno unico congiuntamente al Reddito di cittadinanza fino a concorrenza dell'importo dell'assegno spettante in ciascuna mensilità.

Abrogazioni e modificazioni

L'Inps con messaggio n. 4748/2021 chiarisce che l'introduzione dell'assegno unico e universale porta conseguentemente all'abrogazione di alcune misure quali: premio alla nascita o per adozione del minore, fondo di sostegno alla natalità, assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, assegno ai nuclei familiari con figli e orfanili.

Non viene, al contrario, assorbito o limitato il bonus asilo nido.

L'articolo 10 del D.Lgs. n. 230/2021 apporta importanti modifiche all'articolo 12 TUIR in materia di detrazioni per figli a carico, le quali non subiranno modifiche per i mesi di gennaio e febbraio 2022 mentre a decorrere da marzo 2022 saranno riconosciute esclusivamente per i figli con età pari o superiore ai 21 anni.



L'articolo 11 del D.Lgs. n. 230/2021 modifica il DL n. 79/2021 prorogando al 28 febbraio 2022 le disposizioni in materia di assegno temporaneo per figli minori e di maggiorazione dell'importo dell'assegno al nucleo familiare, i quali continueranno a essere corrisposti in busta paga ai lavoratori aventi diritto anche nei mesi di gennaio e febbraio 2022.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati